



DECRETO N. 77

DEL 31/01/2023

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento, durante l'anno 2023, dei censimenti faunistici della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'utilizzo dei cani da ferma dei siti di svernamento dell'ATC VR02 (provincia di Verona).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente decreto emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si autorizza lo svolgimento dei monitoraggi delle beccacce con i cani da ferma nei siti di svernamento dell'ATC VR02 durante l'anno 2023. Tale attività è finalizzata alla conoscenza degli aspetti migratori di questa specie selvatica al fine di assicurare la sua corretta gestione.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA"

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 "Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa", che, alla lettera a) del primo comma, dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottino gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della soprammenzionata legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54" e sue successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5 "Direttori di Unità Organizzativa";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia";

VISTA la legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 "Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25. "Definizione del modello organizzativo";

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 ad oggetto "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s

m.i.”, a far data dal 1° luglio 2021, sono state, tra l’altro, accorpate le Unità Organizzative “Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino” e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo” nella nuova U.O.”Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”;

VISTA la successiva D.G.R. n. 715 del 08 giugno 2021 con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi delle strutture della Giunta regionale e della competenze in adeguamento di quanto disposto dalla sopracitata DGR n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTA la DGR n. 1264 del 18/10/2022, con la quale è stato conferito l’incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Lucio Della Bianca;

VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”, assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

PREMESSO che nei confronti della beccaccia, a partire dalla stagione venatoria 2013/2014, e ancor più dalla stagione 2014/2015, è stato attivato, anche nel territorio della provincia di Verona, un progetto di monitoraggio della specie, attraverso la raccolta delle ali e la successiva determinazione della classe d'età di appartenenza;

CONSIDERATO che tale monitoraggio, sin da subito è stato accompagnato dal censimento della popolazione svernante, così come previsto dal protocollo approvato dall’I.S.P.R.A. ai fini di una ottimale gestione della popolazione a livello nazionale ed europeo;

CONSIDERATO che in numerose province/regioni da qualche anno sono stati attivati i censimenti delle beccacce nelle aree di svernamento utilizzando i cani da ferma, sulla base del protocollo operativo definito dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora I.S.P.R.A.) con la collaborazione delle vari associazioni venatorie di cacciatori di beccacce e con il coordinamento della F.A.N.B.P.O. (*Federation of European Woodcock Associations of Western Palearctic*);

PRESO ATTO che già in molte altre province da qualche anno vengono svolti i censimenti nelle aree di svernamento e che i risultati ottenuti, assieme a quelli relativi al monitoraggio delle ali, sono stati utilizzati per una migliore regolamentazione del prelievo venatorio e della gestione della specie;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona n. 3184/15 in data 27 agosto 2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi in ordine all'organizzazione dei motitoraggi della beccaccia nelle aree di svernamento, mediante cane da ferma;

PRECISATO che nel sopracitato provvedimento sono stati approvati, sia gli indirizzi operativi per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma, sia il programma di riferimento in merito alle materie e all'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame per il rilascio dell'abilitazione al monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma;

CONSIDERATO che, a partire dall'adozione della soprammenzionata determinazione n. 3184/15, sono stati organizzati alcuni corsi di abilitazione a monitore di beccaccia, secondo le indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A., che hanno coinvolto numerosi cacciatori dei Comprensori alpine, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunistico-venatorie;

VISTI gli indirizzi operativi per il monitoraggio della beccaccia approvati con la determinazione n. 3185/15, con riguardo agli aspetti programmatori e organizzativi dell'attività di censimento;

CONSIDERATO che alcune Regioni, tra cui anche il Veneto, hanno accolto favorevolmente la proposta della Regione Toscana di presentare all’I.S.P.R.A. un ambizioso progetto relative al monitoraggio della migrazione della beccaccia mediante l’utilizzo del cane da ferma con l’obiettivo di superare alcune criticità e limitazioni del progetto sinora

attuato a livello nazionale e regionale con riferimento all'obbligo dell'utilizzo di cani abilitati, alla necessità di integrare i siti di monitoraggio anche alle zone protette e, più in generale, di qualificare maggiormente gli interventi di censimento dal punto di vista tecnico-scientifico;

CONDIVISA tuttavia l'opportunità, con le altre province interessate al monitoraggio, di prevedere anche per questa annualità 2023, la possibilità di effettuare i censimenti nelle aree sottoposte al prelievo venatorio, con le medesime modalità sinora adottate, con l'impegno tuttavia di attivare, nel corso dell'anno, tutti quegli interventi migliorativi richiesti per il proseguimento di questa importante attività di studio della beccaccia;

CONSIDERATO che a partire dal 2022, a seguito delle restrizioni imposte per la prevenzione della diffusione del COVID-19 è stato possibile organizzare le prime prove cinofile per il rilascio, da parte dell'E.N.C.I., del brevetto di "cane abilitato al monitoraggio della beccaccia e di altra selvaggina di piuma migratoria e stanziale", secondo il protocollo dallo Stesso previsto e che, pertanto, ad oggi sul territorio provinciale vi sono solo pochi cani in possesso della sopracitata abilitazione, rendendo pertanto necessario posticipare alle prossime annualità l'obbligo del possesso dell'abilitazione in questione;

CONDIVISO con l'ATC VR02 il programma dei monitoraggi sul territorio di propria competenza per l'anno 2023, con riferimento alle aree da monitorare, ai nominativi dei conduttori impegnati e al calendario delle uscite, così come stabilito dalla determinazione n. 3184/15 e più in generale dal protocollo operative adottato a livello nazionale;

CONSIDERATO che anche nelle passate stagioni l'ATC VR02 era stato autorizzato allo svolgimento dei censimenti alla beccaccia nei medesimi siti;

DATO ATTO, pertanto, della sussistenza dei presupposti per autorizzare i monitoraggi alla beccaccia nel sopracitato Comprensorio alpino;

DECRETA

1. di autorizzare, durante l'anno 2023, lo svolgimento dei censimenti faunistici della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con i cani da ferma nelle aree di svernamento dell'ATC VR02 nelle zone e con il personale, indicato, rispettivamente, all'allegato A) del presente decreto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che per lo svolgimento delle operazioni di censimento della beccaccia devono essere osservate le seguenti condizioni generali:
 - a) le operazioni di censimento devono essere svolte dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (per un massimo di 3 ore di attività, mattutina o pomeridiana) nelle giornate e con il personale indicato nell'allegato A) del presente decreto;
 - b) viene fissato quale termine di svolgimento delle operazioni di monitoraggio il 31 marzo 2023;
 - c) ogni area di monitoraggio deve avere un'estensione di circa 100 ettari e deve interessare circa il 10% dell'ambiente potenzialmente idoneo alla beccaccia. Le aree di monitoraggio sono individuate nelle apposite cartografie depositate presso l'ufficio regionale caccia della sede territoriale di Verona;
 - d) le aree di monitoraggio devono essere collocate ad almeno 1.000 m dal perimetro dell'area protetta, qualora i censimenti vengano svolti dall'interno di essa. Le aree di monitoraggio devono inoltre essere distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria in modo da evitare i doppi conteggi;
 - e) per ogni uscita di censimento è consentita la partecipazione di non più di un operatore cinofilo con il proprio cane da ferma. I cani devono appartenere a razze da ferma, con almeno 3 anni di età e di buona esperienza;
 - f) per ogni uscita dovrà essere compilata l'apposita scheda di rilevamento on-line dal sito www.beccapp.it;
 - g) l'uscita non viene effettuata in caso di nebbia, pioggia battente e vento forte;
 - h) in merito al gruppo di monitoraggio valgono le disposizioni previste dalla determinazione provinciale n. 3184/15 del 27 agosto 2015;
4. di stabilire che l'autorizzazione alla partecipazione ai censimenti venga immediatamente revocata agli operatori che, a giudizio del personale della Polizia provinciale, si rendessero responsabili di scorrettezze e/o i cui cani si rivelassero per incontrollabilità, disubbidienza e scarsa attitudine idonei allo scopo o causa di

danno alla fauna, fatte salve le eventuali sanzioni penali, amministrative e disciplinare del caso;

5. di stabilire che, nel caso della presenza di avverse condizioni meteorologiche, per qualsiasi altra causa di forza maggiore o di natura tecnico-scientifica e/o operativa, l'u.o. regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" potrà prevedere variazioni alle giornate programmate o eventuali uscite di recupero;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

L'Amministrazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, causati a sé stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

f.to Dott. Lucio Della Bianca